



CONFINDUSTRIA BRINDISI

STATUTO

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

ART. 1 – Costituzione, denominazione, natura e sede

E' costituita - con durata illimitata - Confindustria Brindisi, già Associazione degli Industriali e degli Artigiani della Provincia di Brindisi.

CONFINDUSTRIA BRINDISI, articolazione territoriale di Confindustria nazionale, è giuridicamente:

- un'associazione non riconosciuta, ex art. 36 e segg. c.c., preordinata all'esercizio delle funzioni istituzionali di assistenza e rappresentanza delle imprese associate;
- un ente non commerciale di tipo associativo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 4, del DPR n. 633/72 e 148, comma 8, del t.u.i.r.;
- un soggetto di diritto che – alla luce della normativa di specifico riferimento – non è in possesso del numero di partita IVA e non risulta obbligato all'iscrizione presso la C.C.I.A.A.

L'Associazione ha sede legale in Brindisi, Corso Garibaldi, n. 53.

ART. 2 - Capisaldi e finalità

Confindustria Brindisi aderisce - quale Associato effettivo - a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci. Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità previste nel regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ruoli e di prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Brindisi tende a raggiungere le sue finalità istituzionali principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare servizi efficienti, sia di interesse generale, sia in relazione a tematiche specifiche.

A tale scopo, Confindustria Brindisi è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi, anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

ART. 3 - Attività istituzionali

Sono attività istituzionali di Confindustria Brindisi:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità orientata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere - in conformità del presente Statuto - le imprese associate nei rapporti con Istituzioni ed Amministrazioni; con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative tese a perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. promuovere e svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale;
5. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti ad una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
- b) esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
- c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
- d) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e, più in generale, di sviluppo del proprio business;
- e) assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
- f) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso attività strutturate di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Confindustria Brindisi non ha natura di ente commerciale e non ha fini di lucro. Può - tuttavia - promuovere o partecipare ad attività di carattere imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

Confindustria Brindisi ha, altresì, facoltà di svolgere – previa delibera del Consiglio generale – ogni ulteriore azione o attività che appaia coerente con la propria specificità funzionale e conformata a obiettivi inderogabili di raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

A mero titolo esemplificativo, fra le attività del tutto assimilabili a quelle istituzionali, si citano:

- a) organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, su istituti e problemi di specifico interesse delle imprese associate;
- b) promuovere e collaborare in vista della pubblicazione di periodici, riviste e monografie destinati alla fruizione delle componenti del Sistema.

TITOLO II – SOCI

ART. 4 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire a Confindustria Brindisi le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Brindisi, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;

d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio, a seconda delle diverse caratteristiche.

Sono **soci effettivi**:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio della provincia di Confindustria Brindisi o con sede legale in luogo diverso, ma che abbiano - comunque - nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono **soci ordinari di territorio** le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Confindustria Brindisi o con sede legale in luogo diverso, ma che abbiano - comunque - nel territorio della suddetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Possono, altresì, aderire in qualità di **soci aggregati** realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrare come soci effettivi o soci ordinari di territorio, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei soci aggregati non deve, in ogni caso, snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti previsti per i soci effettivi non possono essere associate come soci ordinari di territorio o soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Brindisi e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

ART. 5 – *Rapporto associativo*

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e va compilata sugli appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Nella domanda dovranno, inoltre, essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa; la natura dell'attività esercitata; l'ubicazione dell'impresa medesima, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione, con particolare riferimento alle norme dettate per la tutela della privacy e all'adempimento degli obblighi in materia di legalità e tutela della trasparenza.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine:

- al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema
- alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 4

la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio generale.

Il Consiglio generale accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci ordinari di territorio.

Il rapporto associativo ha la durata di un biennio e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta mediante lettera raccomandata a.r., o a mezzo P.E.C., con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 5-bis - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni.

1. L'adesione decorre dalla data della delibera del Consiglio Generale (di seguito CG).
2. La decisione positiva/negativa assunta dal CG viene comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato e a tutti i soci effettivi.
3. Contro la delibera negativa del CG è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, da presentare al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla data del provvedimento di rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
4. Anche la delibera di ammissione è soggetta ad impugnazione, ma soltanto i soci effettivi possono produrre ricorso, inoltrandolo – previa indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse - al Collegio speciale dei Probiviri, nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

ART. 5-ter - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

La cessazione del rapporto associativo ha luogo per:

1. Dimissioni da rassegnare mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno tre mesi. In tal caso il rapporto associativo prosegue fino alla naturale scadenza del termine, con applicazione delle norme che ne disciplinano i contenuti e le modalità.
2. Recesso del socio:

- a. per voto contrario a modifiche statutarie, fermo restando l'obbligo di versare i contributi fino alla fine dell'anno solare in corso;
 - b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per il pagamento del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
3. Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione - senza possibilità di ricorso ai Proviviri - per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo. La delibera concernente la predetta risoluzione è adottata dal Consiglio Generale, con l'effetto di determinare la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri, nonché la permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.
 4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato. Il Consiglio Generale ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa. Per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio Generale ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
 5. Cessazione dell'attività aziendale.

ART. 6 - Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Brindisi e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione, a firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria. Per l'uso del logo occorre, in ogni caso, l'autorizzazione di Confindustria Brindisi, da comunicare a Confindustria senza alcuna formalità. I soci si impegnano al

rispetto delle politiche di Confindustria sul brand associativo. Non è ammessa, ai fini e in funzione dell'utilizzo del logo, alcuna finalità commerciale o di business. Su tale divieto vigila il Collegio dei Probiviri. La predetta autorizzazione è immediatamente ritirata nel caso di accertate violazioni ed irrogazione di una sanzione associativa. L'utilizzo del logo deve avvenire con le modalità grafiche seguenti:

- a) PER I SOCI EFFETTIVI E ORDINARI DI TERRITORIO: con la dizione "associato a", seguita dal logo aquila affiancato dal nome Confindustria Brindisi;
- b) PER I SOCI AGGREGATI: con la dizione "socio aggregato", seguita dal nome Confindustria Brindisi.

L'adesione a Confindustria Brindisi comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché quello di ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale. Fatta salva la regolamentazione adottata periodicamente con la citata delibera, all'atto dell'ammissione, il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:
 - a) un contributo di iscrizione una tantum;
 - b) un contributo ordinario annuo - nel rispetto del minimale annuale - ed eventuali contributi speciali deliberati dall'Assemblea. Rientrano in ogni caso nell'ambito dei contributi speciali quelli richiesti o dovuti – per finalità organizzative o a titolo di rimborso delle spese, ad essi afferenti, comunque sostenute – in occasione di convegni, seminari, ricorrenze, manifestazioni e, in generale, di tutti gli eventi suscettibili di essere ricondotti al perseguimento degli scopi di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto. In nessun caso il contributo annuo può essere inferiore ai minimi fissati annualmente in conformità della disciplina su indicata. Sono ammessi, ove previamente autorizzati, piani di rientro del debito contributivo maturato dal socio che versi in condizioni di ripetuta morosità, connessa con particolari situazioni di criticità aziendale. Le quote e i contributi riscossi dall'Associazione, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti, non sono trasmissibili ad altri soggetti – fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte - e non sono rivalutabili;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Brindisi ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e, comunque, utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio Generale concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Integra un comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

ART. 7 – Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono sempre suscettibili di ricorso ai Proviviri - con impugnazione che non ha effetto sospensivo - nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

ART. 7-bis – Tipologia, applicazione e impugnabilità delle sanzioni

Per le violazioni e gli inadempimenti di cui all'art. 7 sono comminate le sanzioni seguenti:

1. **Censura.** E' irrogata, di sua iniziativa, dal Presidente: a) in forma orale, nell'ambito di riunioni degli organi direttivi; b) in forma scritta - diretta all'interessato - con specificazione degli addebiti e sentito l'interessato medesimo, negli altri casi. Questo provvedimento disciplinare è adottato in presenza di comportamenti che non causano danni a singoli soci o a terzi e di circostanze tali da escludere - quantomeno - l'intenzionalità del responsabile.
2. **Sospensione dell'impresa associata.** E' deliberata dal Consiglio Generale per una durata massima di 12 mesi e implica la permanenza degli obblighi contributivi, nonché l'allontanamento dall'attività associativa, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti sociali. La sospensione si applica, ferma restando la disciplina confederale vigente in materia di legalità e tutela della trasparenza, per la violazione dei doveri di cui all'art. 6 e può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni.
3. **Decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi.** Questa sanzione è: a) deliberata dal Collegio speciale dei Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta; b) dichiarata dallo stesso organo di appartenenza, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla carica - ivi compresa l'immotivata inerzia - ovvero di ripetute assenze ingiustificate, o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica.
4. **Espulsione dell'impresa associata.** E' deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata (tre quarti più uno) - ferma restando la disciplina confederale vigente in materia di legalità e tutela della trasparenza - in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile. L'espulsione è, inoltre, applicata nell'ipotesi di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi di grave e comprovata impossibilità di adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari.
5. **Radiazione del rappresentante in Associazione.** E' deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve

provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre inflitta nel caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Avverso gli atti di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri, per le sanzioni inflitte dagli organi; per le sanzioni irrogate dal Collegio speciale dei Probiviri può essere presentato ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi, il ricorso - che non ha effetto sospensivo - va proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera, con le modalità previste per adire il Collegio dei Probiviri.

TITOLO III – GOVERNANCE

ART. 8 – *Organi associativi*

Sono organi di Confindustria Brindisi:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Presidente e i Vice Presidenti (che costituiscono un informale Ufficio di Presidenza);
- d) gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili.

ART. 9 – *Assemblea*

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

L'Assemblea può, eventualmente, articolarsi in una parte privata – riservata ai soci – ed in una parte pubblica aperta alla partecipazione di esterni, espressione del sistema confederale e del mondo istituzionale di riferimento. Nell'ambito della parte pubblica sono programmabili specifici interventi e relazioni tematiche, nonché dibattiti e format di confronto, o analisi di temi emergenti di particolare attualità.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale, per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva, nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in sede straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno, ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in sede ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti, anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive, ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio, nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono - comunque - partecipare ai lavori assembleari, ma senza diritto di voto e intervento nella discussione; sono - nondimeno - legittimati a ricevere delega da altro associato in regola, esercitando tutti i diritti spettanti allo stesso.

Non possono partecipare all'assemblea, né possono ricevere delega, le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.

I soci morosi possono ricevere - da altro socio in regola – delega a partecipare e ad esercitare il diritto di voto, ma solo entro i limiti contenuti nella delega.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base ai contributi versati secondo lo schema seguente:

- a) fino all'ammontare della quota minima annuale è assegnato 1 voto;
- b) dal contributo minimo e fino a 10 volte sono assegnati tanti voti per quante volte è stata versata la quota minima annuale o frazione superiore alla metà;
- c) da 11 volte il contributo minimo e fino a 50 volte sono assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12.50%, o frazione superiore alla metà;
- d) da 51 volte il contributo minimo e fino a 100 volte sono assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25%, o frazione superiore alla metà;
- e) oltre la fascia di cui alla precedente lettera d), sono assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 37,5%, o frazione superiore alla metà.

Ai soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proviviri e il Direttore Generale, oppure - nel caso di sua assenza o impedimento - il funzionario appositamente

designato; non sono ammessi inviti permanenti – fatta eccezione per quelli acquisiti di diritto – ma è possibile rivolgere inviti a singole riunioni in vista del contributo che gli ospiti possono garantire sull'approfondimento dei temi all'ordine del giorno.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Proviviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- f) modificare il presente Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, o dal Presidente.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

ART. 9-bis – Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni

A) CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

L'Assemblea - in sede ordinaria e straordinaria - è convocata dal Presidente con comunicazione, inviata a mezzo fax o per posta elettronica, recante: la data e l'ora della riunione, il luogo della convocazione e l'ordine del giorno. Nel caso di assenza del Presidente o sua impossibilità a provvedere, la comunicazione è inviata dal Vice Presidente Vicario.

Con la convocazione il socio viene reso edotto dal fatto che il diritto di elettorato in base ai voti spettanti sarà esercitato una volta effettuate le verifiche relative all'osservanza degli obblighi statutari e alla regolarità dei versamenti contributivi, quali risultanti dalla documentazione tenuta a disposizione del socio medesimo. La suddetta comunicazione deve essere trasmessa almeno 10 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto dal Presidente a 5 giorni.

Il Consiglio Generale o un gruppo di soci che rappresentino almeno il 20% dei voti totali possono richiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell'Assemblea.

Nel caso di inerzia del Presidente, protratta per oltre 10 giorni dalla data della richiesta, è ammessa l'autoconvocazione per iniziativa di un gruppo di soci che rappresentino almeno il 20% dei voti totali.

Nelle ipotesi di convocazione straordinaria e autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea.

E' consentita l'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO:

- a) su iniziativa del Presidente, fino a 48 ore prima della data fissata per l'Assemblea, con esclusione – in ogni caso – di tale possibilità, quando si tratta di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione;
- b) in apertura dei lavori, ove ne provenga richiesta:
 - dal 60% dei voti presenti in Assemblea, che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
 - da almeno la metà dei componenti del Consiglio Generale, con esclusione delle materie di cui alla precedente lettera a) .

B) COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 20% dei voti esercitabili; tuttavia - trascorsa un'ora, ovvero nell'eventualità di una successiva specifica riconvocazione – l'assemblea è validamente costituita qualunque sia la percentuale dei voti presenti.

Nei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione è sempre necessaria la sussistenza della soglia minima del 20% dei voti esercitabili.

Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà; per difetto, se inferiori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, ovvero – nei casi di sua assenza o impedimento – dal Vice Presidente Vicario, o da quello più anziano di età.

Il Presidente, in apertura dei lavori, ha facoltà di proporre l'inversione dei punti all'ordine del giorno e la sua proposta non necessita di approvazione, salvo che sia avanzata richiesta contraria da almeno il 50% dei voti presenti.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono attribuite al Direttore dell'Associazione, o ad altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa.

Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione generale dell'Associazione; non è, tuttavia, ammessa la distribuzione o diffusione – se non al Presidente – di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

C) DELIBERAZIONI E VERBALI

Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza dei voti presenti (maggioranza semplice), senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche, mentre le schede nulle rilevano sempre ai fini del calcolo del quorum. Fanno eccezione, essendo richiesti quorum speciali, le deliberazioni concernenti:

a) **modifiche statutarie:** è richiesta la maggioranza qualificata di almeno il 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili;

b) **scioglimento:** è richiesta la maggioranza qualificata di almeno il 75% dei voti esercitabili.

Le modalità di votazione, stabilite da chi presiede l'assemblea – eccetto le votazioni riguardanti persone, per le quali si adotta necessariamente il sistema dello scrutinio segreto – sono le seguenti:

1. **SCRUTINIO SEGRETO:** in questo caso lo spoglio dei voti ha luogo previa nomina di due scrutatori, scelti preferibilmente fra i rappresentanti delle aziende associate;
2. **SCRUTINIO PALESE:** la votazione avviene per alzata di mano, con chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio. Per l'approvazione delle modifiche statutarie/regolamentari e dello scioglimento dell'associazione si procede alla votazione mediante appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci, oppure tramite voto palese espresso su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti.
La proclamazione degli eletti è effettuata mediante elencazione degli stessi in ordine alfabetico e senza indicazioni del numero di preferenze conseguite.

Le deliberazioni dell'Assemblea – prese in conformità del presente statuto – vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà dei soci medesimi di dimettersi o recedere dall'associazione.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante redazione di verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario dell'Assemblea stessa (funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa); è possibile procedere alla registrazione dei lavori, previa informativa dei soci partecipanti.

Il verbale si intende approvato per silenzio – assenso, decorsi 15 giorni dall'invio dello stesso a tutti i soci.

I soli soci in regola con il pagamento dei contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede l'accesso al documento possono prendere visione del verbale assembleare e consultarlo.

ART. 10 – *Consiglio Generale*

Il Consiglio Generale è composto da:

1. il Presidente, l'ultimo Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi **politici**, i Presidenti delle componenti merceologiche, i Vice Presidenti, compresi quelli di diritto (cioè il Presidente del Comitato Piccola Industria e il Presidente dei Giovani Imprenditori);

2. i seguenti componenti elettivi:

- a) n. 5 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari;
- b) i rappresentanti aggiuntivi espressi dalle componenti merceologiche interne, determinati in rapporto alla contribuzione versata complessivamente all'Associazione secondo il prospetto seguente:
 - un componente a partire da € 50.000 e fino a € 150.000;
 - due componenti se la contribuzione totale è compresa fra € 150.001 e € 200.000;
 - tre componenti oltre € 200.000;
- c) - n. 2 rappresentanti aggiuntivi nominati - uno per il Comitato P.I. e uno per il Gruppo G.I. - dalla Piccola Industria e dai Giovani Imprenditori;
- n. 3 membri nominati dal Presidente fra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, tutti gli altri PastPresident, i Revisori contabili e i Proviviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti, ma solo per singole riunioni e in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per il periodo massimo di un quadriennio consecutivo al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi.

Sono competenze distintive del Consiglio generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- f) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che ritiene necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- g) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;

- h) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- i) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- l) determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;
- m) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- n) istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;
- o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

ART. 10-bis – Norme di funzionamento del Consiglio Generale

A) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, inviata per posta elettronica -o a mezzo fax – almeno 5 giorni prima della data stabilita; in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 3 giorni.

L'avviso di convocazione, o comunicazione, deve contenere l'indicazione di: data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno.

Può essere avanzata richiesta di convocazione straordinaria al Presidente da 1/3 dei componenti del Consiglio Generale; o dal Collegio dei revisori contabili, ma limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

Nel caso di inerzia del Presidente, protratta per oltre 10 giorni dalla data della richiesta, è ammessa l'autoconvocazione per iniziativa di 1/3 dei componenti del Consiglio Generale.

Nei casi di convocazione straordinaria e autoconvocazione, la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun componente del Consiglio medesimo.

E' consentita l'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO:

- a) su iniziativa del Presidente, fino a 24 ore prima della data fissata per la riunione, con esclusione – in ogni caso – di tale possibilità nell'ipotesi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione;
- b) in apertura dei lavori, ove ne provenga richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio Generale, con esclusione delle materie di cui alla precedente lettera a).

B) COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno 1/4 dei componenti. Nei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà; per difetto, se inferiori.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Associazione, ovvero – in caso di sua assenza o impedimento – dal Vice Presidente Vicario o da quello più anziano di età.

Il Presidente, in apertura dei lavori, ha facoltà di proporre l'inversione dei punti all'ordine del giorno e la sua proposta non necessita di approvazione, salvo che sia presentata richiesta contraria da almeno il 50 % dei componenti presenti.

Le funzioni di Segretario del Consiglio Generale sono attribuite al Direttore dell'Associazione o ad altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa.

La partecipazione alle adunanze del Consiglio Generale non può avere luogo per delega.

Nel caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale, il componente interessato ha diritto ad un solo voto.

La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, la cui composizione è poi suscettibile di completamento progressivo.

Non sono ammessi inviti permanenti – fatta eccezione per quelli acquisiti di diritto – ma è possibile rivolgere inviti a singole riunioni in vista del contributo che gli ospiti possono fornire sull'approfondimento degli argomenti all'ordine del giorno.

C) DELIBERAZIONI E VERBALI

Le deliberazioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza dei componenti presenti (maggioranza semplice), senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, mentre le schede nulle rilevano sempre ai fini del calcolo del quorum.

Fanno eccezione, essendo richiesti quorum speciali, le deliberazioni concernenti:

- a) *modifiche statutarie*: è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti (metà più uno) che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali;
- b) *scioglimento*: è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti (metà più uno) che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.

Le modalità di votazione – con voto da esprimere pro-capite (ciascun componente ha diritto ad un voto) e presenza non delegabile – sono le seguenti:

- a1) **SCRUTINIO SEGRETO**: è inderogabile per le votazioni concernenti persone. Un quarto dei componenti può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, escluse quelle riguardanti modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione;
- b2) **SCRUTINIO PALESE**: la votazione avviene per alzata di mano, con chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti. In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

Tutte le deliberazioni del Consiglio Generale vengono constatate mediante redazione di verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa; è possibile procedere alla registrazione dei lavori, previa informativa dei componenti partecipanti.

Il verbale si approva in apertura della seduta successiva; è consentito chiedere rettifiche prima dell'approvazione.

Tutti i componenti del Consiglio Generale in carica possono prendere visione del verbale e consultarlo, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione cui attiene il verbale oggetto della richiesta di accesso.

ART. 11 – *Presidente*

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi, senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, ivi compresa la facoltà di agire e resistere in giudizio con nomina di avvocati e procuratori alle liti;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- e) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delegare ai Vice Presidenti e ai componenti del Consiglio Generale – congiuntamente o individualmente – alcune delle sue attribuzioni, anche demandando l'esecuzione di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa. Fra gli atti di ordinaria amministrazione vanno, comunque, annoverati: sia le operazioni che è necessario effettuare e abitualmente si effettuano nell'ambito dei rapporti intrattenuti con le banche o istituti di credito, sia – in genere – tutti gli atti inerenti alla gestione associativa corrente che, costituendo il mezzo per l'esercizio della normale attività dell'Associazione, sono riconducibili al perseguimento degli scopi di comune interesse e oggettivamente utili al conseguimento delle finalità sociali. Fanno eccezione – esulando dalle attribuzioni del Presidente – gli atti che rientrano espressamente nella competenza di organi diversi, nonché quelli dispositivi e di alienazione suscettibili – per la loro rilevanza economica e/o natura giuridica – di modificare la struttura dell'Organizzazione o recare pregiudizio alla consistenza del relativo patrimonio.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente che subentra porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.

La carica di Presidente è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

ART. 12 – Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione

A) CONSULTAZIONI

La Commissione - che ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte dirette ad individuare uno o più candidati alla presidenza, che riscuotono il consenso della base - è formata da tre membri che sono nominati mediante sorteggio, all'interno di una rosa di almeno 5 candidati, predisposta dal Collegio speciale dei Probiviri in composizione allargata agli ultimi 3 Past President, sempre che questi ultimi siano espressione di imprese regolarmente associate e non rivestano incarichi politici.

Tali candidati devono risultare espressione particolarmente qualificata – per storia imprenditoriale ed associativa – di realtà aziendali iscritte fra gli Associati effettivi e devono possedere i requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi.

La Commissione deve insediarsi almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e l'insediamento viene formalizzato attraverso la stesura di apposito verbale, contenente l'accettazione della carica e relativa presa di possesso. In caso di mancato insediamento della Commissione entro i termini suddetti, il Collegio speciale dei Probiviri confederali accerta e dichiara l'automatica decadenza del Presidente in carica (in specifiche situazioni di comprovata eccezionalità il Collegio in parola può autorizzare uno slittamento tecnico del termine generale per l'insediamento della Commissione, per una durata non superiore ai tre mesi). Subito dopo l'insediamento, con la maggiore sollecitudine possibile, la Commissione attiva uno specifico indirizzo di posta elettronica ed invia agli associati una comunicazione recante: a) il calendario delle audizioni fissate con indicazione delle date previste, in numero non inferiore a cinque, per gli incontri; b) la puntualizzazione che – come modalità alternativa all'audizione personale dei soci – è consentito l'invio (all'apposito indirizzo di posta elettronica del quale la Commissione si è dotata) di mail riservate da cui sia possibile desumere in modo inequivocabile le opinioni espresse e la loro conseguente riconducibilità al socio che tali opinioni ha inteso manifestare.

E' ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione di designazione anche con la presenza di due soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione con il primo dei non eletti.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata compresa fra le 2 e le 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi - che vanno depositati formalmente presso la Commissione stessa durante l'anzidetta settimana - e ne verifica, d'intesa con il Collegio dei Proviviri, il profilo personale e professionale.

La Commissione, inoltre, ha piena discrezionalità per assicurare - in aggiunta alle indicazioni proposte dalle autocandidature - l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari spettanti alle imprese iscritte e in regola con gli obblighi associativi.

B) *DESIGNAZIONE*

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, con riferimento ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni. La relazione deve essere, altresì, comprensiva del parere - obbligatorio e vincolante - sul profilo personale e professionale, rilasciato dal Collegio speciale dei Proviviri. La relazione così elaborata viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Davanti al Consiglio Generale il più anziano di età tra i componenti della Commissione di designazione dà lettura della relazione.

Prima del voto del Consiglio generale il candidato o i candidati possono fare dichiarazioni programmatiche.

I membri del Consiglio generale votano sulla proposta della Commissione di designazione inderogabilmente a scrutinio segreto - anche in caso di un unico candidato - con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta stessa. Nell'ipotesi di due o tre candidati sono predisposte schede con i relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.

Per acquisire lo status di Presidente designato dal Consiglio generale occorre conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione non è raggiunto il quorum richiesto:

- a) NEL CASO DI CANDIDATO UNICO, la proposta della Commissione di designazione s'intende respinta;
- b) NEL CASO DI DUE CANDIDATI, si ripete immediatamente la votazione e - ove ancora non venga raggiunto il quorum - entrambe le proposte sono respinte;
- c) NEL CASO DI TRE CANDIDATI, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio e le proposte sono entrambe respinte se non è raggiunto il quorum;
- d) NEL CASO DI PARITA' FRA VOTI FAVOREVOLI E CONTRARI, O FRA DUE CANDIDATI, si ripete immediatamente la votazione. Qualora emerga un ulteriore

risultato di parità va convocata una nuova riunione, affinché si ripeta la votazione. In questa ipotesi, ove non sia raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità, le proposte si intendono respinte.

Nel caso di bocciatura della proposta o delle proposte della Commissione di designazione, si riavviano le consultazioni e la citata Commissione resta in carica per un secondo mandato di audizioni.

Nell'eventualità di un ulteriore risultato negativo, deve essere formata una nuova Commissione di designazione con utilizzazione della modalità (sorteggio) prevista dal primo comma, lettera A), del presente articolo.

C) *ELEZIONE*

Il Presidente viene eletto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.

Non sono ammessi, in ogni caso, la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea, o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

Il Presidente designato è eletto Presidente di Confindustria Brindisi se consegue almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Nel caso di voto negativo dell'Assemblea, è necessario riavviare le consultazioni che sono effettuate – nell'ambito di un secondo mandato – dalla Commissione di designazione in carica; qualora l'Assemblea si pronunci con voto negativo una seconda volta, occorre provvedere all'insediamento di una nuova Commissione di designazione in analogia a quanto previsto allorché il Consiglio generale boccia consecutivamente per due volte la proposta della suddetta Commissione.

Al contrario, nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum deliberativo fissato per l'Assemblea, la proposta della Commissione di designazione – approvata dal Consiglio Generale – non s'intende respinta, ma è necessaria la convocazione di una seconda assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte vanno riavviate le consultazioni.

ART. 13 – *Vice Presidenti*

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti di diritto per la Piccola industria e per i Giovani Imprenditori, nonché da quattro Vice Presidenti elettivi di cui uno con funzioni vicarie e delega specifica per gli affari amministrativi ed uno in rappresentanza delle imprese associate di maggiori dimensioni.

A tal fine, il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i 4 Vice Presidenti (da eleggere) con le rispettive deleghe e - in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente a quella dell'Assemblea chiamata all'elezione - presenta al Consiglio Generale le

linee guida del proprio mandato, il programma di attività per il quadriennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Ad essi possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del menzionato programma (approfondimento e risoluzione di problemi vari, attuazione dei progetti concernenti le sfere di attività d'interesse associativo). I Vice Presidenti possono, altresì, essere incaricati di costituire gruppi tecnici con funzioni progettuali e di supporto pratico alle attività connesse con le deleghe assegnate.

In raccordo con gli obiettivi di razionalizzazione e di aggregazione del sistema associativo è rimessa alla discrezionalità del Presidente designato la definizione di una composizione della propria squadra, capace di assicurare rappresentanza adeguata delle diverse articolazioni interne/ merceologiche.

Prima della suddetta presentazione, i nominativi dei Vice Presidenti individuati devono essere oggetto di comunicazione riservata al Collegio speciale dei Probiviri per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale.

I Vice Presidenti scelti dal Presidente designato sono – a loro volta – designati "a pacchetto", con voto segreto, dal Consiglio generale all'interno di una scheda recante alternativa di voto tra approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato nella sua interezza (programma di attività e nomi dei Vice Presidenti).

Nel caso di voto negativo del Consiglio generale, il Presidente designato ha facoltà di presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra.

Nell'ipotesi di ulteriore bocciatura, occorre procedere al riavvio delle consultazioni per trovare nuove candidature a Presidente.

I 4 Vice Presidenti elettivi sono nominati dall'Assemblea che - con una votazione unica, a scrutinio segreto, sulle proposte approvate dal Consiglio generale relative al Presidente designato e alla sua squadra - elegge il Presidente e i Vice Presidenti, approvando il programma di attività.

In caso di voto negativo dell'Assemblea, i candidati a Vice Presidente possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore. Sono rieleggibili una sola volta, con conferimento di mandato quadriennale.

Qualora un Vice Presidente venga a mancare durante il quadriennio – per dimissioni o altro impedimento – esso è sostituito, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

Nell'ipotesi di assenza per qualsiasi causa del Vice Presidente vicario, il Vice Presidente più anziano di età – in presenza di dimissioni o altro impedimento, temporaneo o permanente, del Presidente – assume la reggenza.

Sono Vice Presidenti di diritto il Presidente del Comitato Piccola Industria e il Presidente dei Giovani Imprenditori. Essi non si computano nel novero dei componenti l'Organo che si deve considerare formato, in totale, da quattro unità.

ART. 14 – *Organi di controllo: generalità*

Sono organi di controllo i Proviviri e i Revisori contabili.

I Proviviri sono otto e i Revisori contabili sono tre di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Proviviri, sia i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse, ma solo dopo che è trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi gli Organi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

Per assumere la carica di Proboviro e quella di Revisore contabile non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante. La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quella omologa di altra componente del Sistema.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute negli articoli del presente Statuto immediatamente successivi.

Spetta ai 3 Proviviri costituiti in collegio arbitrale, secondo le modalità previste dal presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque tipo insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di determinazioni negoziali assunte all'esito di un procedimento per arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Proviviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e per l'importo previsti nel presente statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario, verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno gli otto Proviviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Proviviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti cinque Proviviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Proviviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

ART. 14-bis – Proviviri

A) ELEZIONE

L'Assemblea elegge - a scrutinio segreto, nell'anno precedente a quello di scadenza del mandato del Presidente - otto Proviviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo quadriennio consecutivo. Possono essere rieletti ulteriormente solo dopo che è trascorso un mandato di vacatio.

Ciascun socio può esprimere nella scheda fino ad un massimo di cinque preferenze – limite massimo che va adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa – nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente sollecita gli associati – con congruo anticipo e, comunque, in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione – a presentare formalmente le proprie autocandidature.

Nella sua comunicazione/sollecitazione il Presidente informa i soci che: a) sono candidabili anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire; b) per i candidati espressione del sistema associativo (cui non è richiesto il possesso dei requisiti del doppio inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante) va considerato obiettivo prioritario far ricadere le scelte su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità e esperienza.

B) GENERALITA' E ATTRIBUZIONI

La carica di Proviviro è assolutamente incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione, nonché con quella omologa di altra componente del Sistema.

I Proviviri, che tecnicamente sono singoli arbitri, non nominano un Presidente. Funge da Segretario il Direttore, o altra risorsa della tecnostuttura appositamente delegata.

Sono attribuzioni tipiche dei Proviviri:

- l'esercizio delle funzioni arbitrali di risoluzione delle controversie organizzative che non sia stato possibile definire bonariamente. Tali controversie sono affidate alla competenza di Collegi di tre Proviviri, costituiti ad hoc in seguito all'attivazione della procedura;
- l'esercizio delle funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla vita associativa. Queste funzioni sono riservate ad un Collegio speciale di almeno tre Proviviri che, tra l'altro, pronuncia – in via esclusiva, anche solo a maggioranza – la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.

C) COLLEGIO ARBITRALE

C1) RICORSO INTRODUTTIVO E COSTITUZIONE COLLEGIO

Il Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per il ricorso contro le sanzioni è di 10 giorni dalla relativa comunicazione.

Il ricorrente deve indicare nel ricorso: una sintesi dei motivi e delle richieste di intervento; la nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.

Il ricorrente deve provvedere, inoltre, al versamento – mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato a progetti speciali – di una somma a titolo di deposito cauzionale obbligatorio, il cui ammontare è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% ed il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

Dopo la presentazione del ricorso, la Segreteria lo notifica alla controparte, richiedendole la nomina del Probiviro di sua fiducia entro i 10 giorni successivi.

Il rifiuto o il ritardo immotivato della nomina costituiscono grave inadempimento degli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

Il Probiviro può rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile.

Un componente del Collegio arbitrale può essere ricusato nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile. Sull'istanza di ricusazione decide il Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per finalità prettamente dilatoria e basata su motivi infondati costituisce grave inadempimento degli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

I due Probiviri nominati dalle parti provvedono all'individuazione del Presidente del Collegio arbitrale; in caso di dissenso, va inoltrata richiesta al Presidente del Tribunale di Brindisi che procede alla scelta fra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea, non componenti del Collegio speciale.

Entro i dieci giorni successivi alla nomina suddetta, ha luogo la formale costituzione del Collegio arbitrale e si apre la fase istruttoria.

C2) ISTRUTTORIA E DECISIONE

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per la soluzione della controversia sottoposta al suo giudizio – che deve essere comunicata ai Probiviri di Confindustria – con facoltà di disporre audizioni personali e richiedere l'esibizione di documenti, ma senza discostarsi dai criteri di massima fissati nel Regolamento di attuazione dello Statuto confederale.

Il Collegio adito decide la controversia – anche a maggioranza – con lodo da emettere entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Il Probiviro dissenziente ha facoltà di non sottoscrivere il lodo.

Trascorso il termine massimo previsto per la decisione, gli atti compiuti sono soggetti a caducazione – per superamento del termine stesso – ad istanza della parte interessata.

Il lodo – che può anche consistere in una pronuncia di condanna per lite temeraria, nelle ipotesi di attivazione del giudizio arbitrale con malafede o colpa grave (in analogia con il concetto di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.) – deve essere comunicato alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

Il lodo è appellabile davanti al Collegio arbitrale dei Probiviri confederali, mediante presentazione di ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

Nel caso di errori materiali o di calcolo, il lodo è suscettibile di correzione ad istanza di parte, o dallo stesso Collegio d'ufficio.

D) COLLEGIO SPECIALE

D1) COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI

Il Collegio speciale è formato da almeno 3 Probiviri, nominati – a rotazione fra gli 8 Probiviri eletti dall'Assemblea – all'inizio di ogni anno solare (non è necessario lo scrutinio segreto, fatta eccezione per il caso di impossibilità oggettiva di condivisione); i componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

Il Collegio speciale esercita le funzioni seguenti:

- rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche associative (tale parere è vincolante per il Presidente);
- interpreta la normativa interna di Confindustria Brindisi;
- dichiara – anche solo a maggioranza, previa audizione e contestazione degli addebiti - la decadenza dalla cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico;
- adempie a funzioni elettorali e vigila a presidio generale della vita associativa;
- esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

D2) PROCEDURA

Il Collegio speciale: interviene su impulso degli Organi direttivi; agisce d'ufficio, ovvero in via sostitutiva e/o surrogatoria, in presenza di gravi motivi o di inerzia degli Organi dell'Associazione; può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento dell'Associazione.

Le decisioni del Collegio speciale sono impugnabili – entro 20 giorni dalla data della relativa comunicazione alla parte/i – con ricorso davanti agli altri Probiviri (ossia quelli restanti), riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso.

Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

Il summenzionato ricorso non ha effetti sospensivi, a meno che la decisione di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato non sia giudicata - in sede di riesame – una deroga necessaria al fine di evitare al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile.

E) DISPOSIZIONI COMUNI

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata.

La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

ART. 14-ter – Revisori contabili

A) ELEZIONE

L'Assemblea elegge - a scrutinio segreto, nell'anno precedente a quello di scadenza del mandato del Presidente – tre Revisori contabili, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo quadriennio consecutivo. Possono essere rieletti ulteriormente solo dopo che è trascorso un mandato di vacatio.

Ciascun socio può esprimere nella scheda fino ad un massimo di due preferenze – limite massimo che va adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa – nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente sollecita gli associati – con congruo anticipo e, comunque, in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione – a presentare formalmente le proprie autocandidature, che dovranno formare oggetto di verifica da parte del Collegio speciale dei Probiviri.

Nella sua comunicazione/sollecitazione il Presidente informa i soci che: a) sono candidabili anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire; b) per i candidati espressione del sistema associativo (cui non è richiesto il possesso dei requisiti del doppio inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante) va considerato obiettivo prioritario far ricadere le scelte su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità e esperienza;

B) GENERALITA' E ATTRIBUZIONI

La carica di Revisore contabile è assolutamente incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione, nonché con le cariche appresso menzionate: Presidente, VicePresidente e Probiviro di altra componente del Sistema.

Il Presidente dei Revisori contabili è il più votato dall'Assemblea, ma non necessariamente quello con qualifica di Revisore legale o quello iscritto in appositi albi professionali.

Sono attribuzioni tipiche dei Revisori contabili:

- la vigilanza sull'andamento della gestione economico-finanziaria;
- la relazione annuale all'Assemblea;
- la facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio generale per l'approfondimento di tematiche connesse con i propri compiti.

ART. 15 – Disposizioni generali sulle cariche

A) PRINCIPI GENERALI

Tutte le cariche associative sono gratuite; le situazioni comprovate di difformità da questa regola generale costituiscono causa di decadenza automatica dalle cariche stesse, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri con provvedimento non impugnabile.

Nel rispetto del criterio della rotazione le cariche possono essere ricoperte per la durata massima di:

- 4 anni, senza possibilità di ulteriori rielezioni, nel caso del Presidente;
- 8 anni consecutivi – con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo, ma solo dopo una vacatio di almeno un mandato – nel caso dei VicePresidenti, nonché degli Organi direttivi o di controllo; le situazioni comprovate di difformità da queste norme costituiscono causa di decadenza automatica dalle cariche stesse, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri con provvedimento non impugnabile.

Ai fini della rotazione, le cariche rivestite per un lasso di tempo superiore alla metà del mandato si intendono ricoperte per l'intera durata del mandato stesso.

Nel caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dalla carica associativa subentra il primo dei non eletti, o – nell'ipotesi di parità di voti – il non eletto con maggiore anzianità associativa; qualora risulti oggettivamente impossibile applicare il criterio del subentro, il titolare del seggio rimasto vacante è sostituito per cooptazione mediante votazione.

I soggetti chiamati a ricoprire incarichi di rappresentanza interna ed esterna a Confindustria Brindisi devono attenersi alle norme ed ai principi confederali vigenti in materia, quali risultano

dal Codice etico e dei valori associativi, nonché da ogni altra disposizione emanata a tutela dei requisiti inderogabili di appartenenza al sistema associativo.

I candidati ad assumere gli incarichi predetti, in particolare, devono:

- a) garantire una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi;
- b) adeguare la propria condotta a canoni e criteri di autonomia, integrità, lealtà, eticità, senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, rinunciando ad assumere posizioni ideologiche nel corso dell'incarico;
- c) mantenere con le forze politiche comportamenti ispirati ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- d) rassegnare le dimissioni dalla carica associativa rivestita al momento:
 - della nomina a componente del governo nazionale, regionale e locale;
 - della formalizzazione della propria candidatura in riferimento ad ogni tipo di consultazione elettorale;
 - dell'assunzione di incarichi non elettivi di contenuto politico e di posizioni direttive in una formazione politica;
- e) assicurare la propria estraneità ad ogni situazione suscettibile di ripercuotersi negativamente sull'autonomia e sull'indipendenza nell'esercizio delle funzioni rivestite;
- f) presentare, su richiesta del Proviviro, un'autodichiarazione concernente l'insussistenza di carichi pendenti ed eventuali precedenti penali;
- g) essere in regola con l'adempimento degli obblighi statutari e, in particolare, di quelli contributivi;
- h) rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la permanenza nella carica possa essere dannosa per l'immagine dell'Associazione e dell'imprenditoria.

Nel caso di nomina in imprese pubbliche o di assunzione di incarichi in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico, non si applicano le norme sull'incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici. Gli imprenditori chiamati a ricoprire tali ruoli sono, tuttavia, tenuti a chiedere agli Organi direttivi della propria Associazione una valutazione vincolante di opportunità.

B) REQUISITI DI ACCESSO

Nel caso di concorso alla Presidenza non possono essere immessi in lista coloro che risultano privi:

- di completo inquadramento, cioè privi di iscrizione a tutte le componenti del sistema associativo legittimate a richiedere l'adesione dell'impresa rappresentata;

- della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, intendendosi che il concorrente alla Presidenza deve essere: il titolare o il rappresentante legale dell'impresa quale risulta dal Registro delle imprese di Confindustria; un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori generali; gli amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.

Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale, nonché coloro per i quali sia in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono, altresì, candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.

Le candidature sono sottoposte a verifica da parte del Collegio speciale dei Probiviri.

C) DECADENZA

Coloro che assumano una carica associativa in mancanza dei requisiti previsti, ove non rassegnino volontariamente le proprie dimissioni, incorrono nella sanzione della decadenza, irrogata – a seconda dei casi – con le modalità seguenti:

MANCANZA DEL COMPLETO
INQUADRAMENTO E DELLA
RESPONSABILITA' AZIENDALE DI
GRADO RILEVANTE

la decadenza immediata è deliberata per il Presidente dal Collegio speciale dei Probiviri, con provvedimento impugnabile davanti agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea;

PRESENZA DI CAUSE OSTATIVE

a fronte di gravi situazioni giudiziali, personali o professionali, rilevanti ai fini del rispetto del Codice etico e dei valori associativi, nonché nell'ipotesi di incompatibilità tra cariche associative e cariche o incarichi di contenuto politico (nei casi previsti dalla delibera confederale del 12/3/2003), la decadenza immediata è deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri con provvedimento impugnabile davanti agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea;

ASSENZE INGIUSTIFICATE

nel caso di accumulo di un numero rilevante di assenze ingiustificate dalle sedute, o di mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare, la decadenza automatica è accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza;

MOTIVI DI GRAVITA' TALE DA RENDERE IMPOSSIBILE LA PERMANENZA NELLA CARICA RICOPERTA

la decadenza può essere deliberata - anche solo a maggioranza - dal Collegio speciale dei Probiviri.

Nelle ipotesi di incerte situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo ritenuto virtuoso e, perciò, auspicato a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; in questi casi il Collegio speciale dei Probiviri ha facoltà di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Ai provvedimenti di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri consegue l'effetto della non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

ART. 15-bis – *Formazione liste ed elezione rappresentanti negli Organi associativi*

Costituisce modalità preferenziale di candidatura per la formazione delle liste il sistema delle autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.

Non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale, nonché coloro per i quali sia in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono, altresì, candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative ed incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

La mancanza dei requisiti previsti per l'assunzione di cariche associative comporta l'esclusione dalle liste elettorali, che viene disposta dal Collegio speciale dei Probiviri con provvedimento impugnabile dinanzi ai restanti Probiviri.

Per la formazione delle liste occorre raccogliere inderogabilmente un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. Nel caso di oggettiva e verificata impossibilità di procedere in tal senso, è consentito applicare il criterio della proporzionale riduzione dei seggi disponibili, ovvero della predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.

Il numero di preferenze ammissibili deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: in ogni caso, non può superare i 2/3 degli eligendi.

Al fine di evitare errori nell'espressione delle preferenze e di prevenire cause di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

TITOLO IV– ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

ART. 16 – *Tutela specifica degli interessi diversificati*

A) Sezioni merceologiche

Le imprese associate sono suddivise in sezioni merceologiche rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio generale, che ha facoltà di raggruppare e suddividere le sezioni già costituite in conformità di nuove necessità organizzative, oltre che di costituirne nuove. Devono rappresentare un numero significativo di imprese e ogni sezione elegge un Presidente ed un Consiglio.

Le imprese esercenti attività per le quali non sia stato istituito apposito settore merceologico hanno ugualmente diritto alla rappresentanza e ai servizi dell'Associazione.

A1) Organi di Sezione

Gli organi di ogni Sezione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente.

A1a) Assemblea di Sezione

L'Assemblea della Sezione è composta da tutti i soci dell'Associazione appartenenti alla medesima sezione merceologica.

Per la convocazione dell'Assemblea, la forma e validità delle sue deliberazioni, valgono le norme di cui agli articoli 9 e 9-bis del presente statuto in quanto applicabili.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) eleggere a scrutinio segreto ogni quadriennio, negli anni pari, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti gli interessi della particolare categoria e l'attività della Sezione;
- c) deliberare sulle relazioni del Consiglio e del Presidente;

- d) eleggere a scrutinio segreto ogni quadriennio, sempre negli anni pari, il Consiglio della Sezione, determinandone il numero dei componenti entro i limiti previsti (da tre a nove);
- e) fissare l'importo di eventuali contributi aggiuntivi, previa formale approvazione del Consiglio generale.

A1b) Consiglio di Sezione

Il Consiglio della Sezione è composto da un numero dispari di componenti, variabile da tre a nove - eletti ogni quattro anni, a scrutinio segreto - in base ad una lista, predisposta dall'Assemblea di Sezione, contenente un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

Ogni Sezione è rappresentata nel Comitato Provinciale Piccola Industria da: un delegato per le Sezioni che inquadrano sino a 30 aziende; due delegati per le Sezioni più numerose.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente di Sezione almeno una volta ogni quattro mesi ed ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un quinto dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di convocare direttamente il Consiglio di Sezione laddove lo ritenga opportuno.

Per le formalità della convocazione, per la validità della riunione e delle deliberazioni valgono le norme di cui agli articoli 10 e 10-bis del presente statuto in quanto applicabili.

Spetta al Consiglio:

- a) esprimere il proprio parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente dell'Associazione o dal Presidente della Sezione stessa;
- b) rendersi interprete presso gli Organi direttivi dell'Associazione delle necessità della categoria in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione.

A1c) Presidente di Sezione

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea della Sezione stessa, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un altro mandato consecutivo al primo; dopo i predetti mandati consecutivi, ulteriori elezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente rappresenta la Sezione nei rapporti organizzativi interni e, in coordinamento con il Presidente dell'Associazione, in quelli esterni.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti organi dell'Associazione.

È di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione.

B) Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese che occupano un numero di addetti non superiore a cinquanta e, comunque, non superiore al numero di addetti previsto dalle norme comunitarie vigenti in materia. Ha lo scopo di dare rilevanza alle peculiari istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell'Associazione.

Elegge un Presidente che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all'interno di un regolamento ad hoc.

C) Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico Regolamento.

TITOLO V – STRUTTURA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

ART. 17 – *Funzionamento organizzativo interno*

A) Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio Generale.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predisponendo la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

B) Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione
- avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- investimenti mobiliari e immobiliari
- erogazioni o lasciti (somme e beni) a favore di Confindustria Brindisi, da chiunque e a qualsiasi titolo ad essa devoluti.

Con il fondo comune si provvede, fra l'altro, alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e, pertanto, i soci che - per qualsiasi motivo - cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso - durante la vita dell'Associazione - non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da disposizioni di legge applicabili all'Associazione medesima.

C) Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

D) Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene - invece - sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione del Presidente e di quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione è corredato da relazioni di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo. Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

E) Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che - in sede di votazione o di referendum - abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata o

lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione - che può anche essere domandato da un numero di soci rappresentanti non meno di due terzi della totalità dei voti esercitabili (in tal caso deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare al riguardo) - è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce - altresì - la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre associazioni o organizzazioni con finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità - sentiti gli organismi di controllo previsti da norme statutarie e/o di legge - salvo diverse destinazioni imposte dalla legge medesima.

F) Referendum per modifiche statutarie

In casi particolari, il Consiglio generale può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, singole modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza qualificata dei due terzi più uno dei voti totali esercitabili.

Il referendum è indetto dal Presidente, su proposta del Consiglio generale, con atto formalmente notificato a tutti i soci e recante l'indicazione del giorno, dell'ora e luogo dello scrutinio.

Fra le date di indizione e quella dello scrutinio stesso devono intercorrere almeno venti giorni.

In questo lasso di tempo – ma almeno una settimana prima del giorno fissato per la votazione – va depositata presso la Direzione una relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum con allegazione del testo dei quesiti referendari, formulati in modo chiaro e semplice al fine di consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative.

In sede di scrutinio, effettuata preliminarmente la nomina di due scrutatori, ciascun socio vota disponendo dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

G) Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano la normativa e i principi generali di Confindustria, nonché le disposizioni di legge.

ART. 18 – Norme Transitorie

Il Consiglio Direttivo e la Giunta di Confindustria Brindisi continuano ad esercitare le proprie funzioni per tutta la durata del mandato conferito al Presidente in carica - oggetto di prorogatio - e, comunque, come minimo fino al momento in cui sarà possibile formalizzare l'insediamento del Consiglio Generale con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti statutariamente previsti.

La stessa disposizione vale per gli Organi di controllo e per gli Organi di sezione attuali, che “seguono” la menzionata prorogatio.

I componenti eletti del Consiglio Generale, i “nuovi” Organi di controllo e i “nuovi” Organi di sezione sono – in ogni caso – nominati nell’anno 2018.

Il Consiglio Generale comincerà ad operare – come tale – a decorrere dall’anno in cui esso si potrà insediare nella sua integrale composizione, ma i componenti dell’Organo scadranno – comunque – nell’anno pari compreso all’interno del loro primo mandato quadriennale.

Il “nuovo” Presidente e i “nuovi” Vice Presidenti di Confindustria Brindisi sono nominati nell’anno dispari immediatamente successivo alla scadenza del mandato del Presidente destinatario della prorogatio.